



PARERE MOTIVATO

N. 268 IN DATA 15 OTTOBRE 2024

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 D.Lgs.n. 152/2006 della variante parziale n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Colle Santa Lucia (BL).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione Regionale VAS si è riunita in data 15 ottobre 2024 come da nota di convocazione del 14 ottobre 2024 protocollo regionale n. 528997;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Colle Santa Lucia con nota PEC acquisita al protocollo regionale al n. 164980 del 03.04.2024 e successiva documentazione integrativa/sostitutiva registrata ai nn. 277586 e 277777 del 10.06.2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante parziale della variante parziale n.2 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO che il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 277586 del 10.06.2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

RILEVATO CHE il Comune con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 362495 del 19/07/2024 ha fatto pervenire richiesta di sospensione dei termini proceduralie con successiva nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 413736 del 13/08/2024 ha fatto pervenire integrazioni relative al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale;

CONSIDERATO che con nota prot n. 317545 del 01/07/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute



- Provincia di Belluno – Settore Acque – Ambiente - Cultura
- Consorzio di Bonifica Piave
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss n. 1 “Dolomiti”
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi
- BIM
- Comune di Alleghe
- Comune di Cortina d’Ampezzo
- Comune di Livinallongo del Col di Lana
- Comune di Rocca Pietore
- Comune di San vito di Cadore
- Comune di Selva di Cadore
- U.O. Genio Civile di Belluno

CONSIDERATO CHE Sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Belluno acquisito al prot. reg. n. 353933 del 15/07/2024
- ULSS N. 1 acquisito al prot. reg. n. 365033 del 22/07/2024
- BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. acquisito al prot. reg. n. 392903 del 05/08/2024

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della “*Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 371/2024*”, sono pubblicati al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto dell’istanza è la della variante parziale n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Colle Santa Lucia (BL) redatta ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004. L’elaborazione della Variante n°2 al PRG – P.I. del Comune di Colle Santa Lucia nasce da alcune specifiche istanze, finalizzate all’esecuzione di interventi di modifica e di minimale infrastrutturazione localizzati nel territorio di Posalza, un agglomerato di piccoli centri e nuclei integrati nel paesaggio rurale, all’estremità ovest del SIC “IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin”;

RITENUTO CHE il RAP risulta sostanzialmente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente, rilevando altresì come l’analisi integrata della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, consente di accertare il rispetto di quanto previsto dai “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12*”, di cui all’Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa VAS, VIInCA, e NUVV in data 15 ottobre 2024, dalla quale emerge che l’istanza, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, non determina effetti significativi sull’ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni contenute nel presente parere motivato va garantito dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull’ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all’Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una “*Relazione di sintesi*”;

RICHIAMATI:



- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. n.11/2004;
- il D.Lgs. n.152/06;
- la D.G.R. n.1646/2012;
- la D.G.R. n.1717/2013;
- la D.G.R. n.545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante parziale variante parziale n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Colle Santa Lucia (BL), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione della proposta, delle seguenti raccomandazioni:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e contenute nei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
 2. devono essere individuate tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione delle azioni previste dalla presente variante;
 3. devono essere recepiti gli esiti della *“Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 371/2024”*:
- dando atto:
- i. che le parti della variante in argomento non oggetto della presente valutazione (la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori) siano sottoposte al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017);
 - B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - iii. che la variante in argomento non definisce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, quale presupposto previsto dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione dello strumento urbanistico;
 - iv. che per l'inquadramento cartografico degli habitat di interesse comunitario da assumersi a riferimento per la presente valutazione di incidenza è ammissibile la riclassificazione:
 - a. per il sito 1 la riclassificazione dell'habitat 9420 “Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*” in habitat 6520 “Praterie montane da fieno” per le parti prative e in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per la viabilità e alcune zone del centro storico già urbanizzate;
 - b. per il sito 2 la riclassificazione dell'habitat 9420 “Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*” in habitat in 6520 “Praterie montane da fieno” per le parti prative e in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per la strada di accesso alla località;



- v. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 6520 "Praterie montane da fieno", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", *Parnassius mnemosyne*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*;
- prescrivendo:
1. di non sottrarre superfici riferibili ai predetti habitat di interesse comunitario, adottando modalità esecutive tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna condizione di degrado in conseguenza della modifica dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali che li contraddistinguono;
 2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie (prevedendo il rafforzamento ovvero l'incremento delle condizioni ecotonali con particolare riferimento alle aree naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici);
 3. di ricorrere nella realizzazione di opere a verde a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie alpina orientale acidofila dell'abete rosso (*Luzulo nemorosae-Piceo excelsae sigmetum*, *Cardamino pentaphylli-Abieto sigmetum*) a mosaico con la serie del faggio (*Luzulo nemorosae-Fago sylvaticae sigmetum*);
 4. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto delle connessioni ecologico-funzionali anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno avviati preferibilmente nelle aree contermini al sito Natura 2000 e nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso;
 5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 6. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Colle Santa Lucia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- raccomandando la trasmissione alla Struttura Regionale competente per la modifica della vigente cartografia degli habitat (quest'ultima da effettuarsi entro 90 giorni dall'autorizzazione della variante al piano).

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti alla procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

ing. Giovanna Negri

Il presente parere si compone di 5 pagine.

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS, VINCA E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 371/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n.2 al P.R.G. – P.I. del comune di Colle Santa Lucia (BL).

Pratica n. 5779

Codici Siti Rete Natura 2000: ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin";

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Michele Carta per conto del Comune di Colle Santa Lucia, acquisita al prot. reg. con n. 413736 del 13.08.2024, a seguito della richiesta di integrazioni della documentazione acquisita con prot. reg. n. 277586 e n. 277777 del 10.06.2024 e n. 164980 del 3.04.2024;

PRESO ATTO che la documentazione per la valutazione di incidenza riguarda lo studio per la valutazione di incidenza (selezione preliminare) per l'esame degli effetti sui siti della rete Natura 2000 della variante n.2 al P.R.G. -P.I.;

PRESO ATTO che la variante in esame concerne le seguenti modifiche puntuali: modifica della ZTO A e della ZTO P "Parcheggi" nella zona di L'Agosta e modifica della ZTO E "Aree di urbanizzazione consolidata diffusa" e ZTO P "Parcheggi" nella zona del nucleo di Frena;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono situazioni che possono incidere sul sistema del verde, del suolo e dell'illuminazione;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza non dà evidenza dell'assunzione di misure precauzionali per le quali corrisponde un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

ATTESO che in presenza di situazioni comportanti incidenze significative negative, in mancanza di soluzioni alternative, l'ammissibilità dell'istanza è subordinata alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e all'adozione di ogni misura compensativa necessaria a garantire la coerenza globale di Natura 2000;

DATO ATTO che, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, non sono ammissibili incidenze significative negative a carico di nessun habitat o specie di interesse comunitario;

RISCONTRATO che la variante in argomento non riconosce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, così come presupposti dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione della variante in argomento;

OSSERVATO che gli interventi identificati con i termini "mitigazioni/compensazioni" non sono riconducibili a situazioni derivanti dalla procedura in deroga di cui sopra e pertanto non conseguono a situazioni per le quali sono possibili effetti significativi negativi a carico di habitat o specie di interesse comunitario;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza non dà evidenza di ulteriori piani, progetti e interventi necessari a garantire la completa operatività della variante in argomento, ancorché l'operatività della variante al Piano in argomento si realizza anche mediante specifici strumenti attuativi;

RISCONTRATO e RITENUTO che le parti della variante al Piano in argomento, la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori, ovvero ad approfondimenti progettuali (pertanto non oggetto della presente valutazione), siano subordinate al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare rispetto alle variazioni puntuali;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati e analizzati nel corrispondente paragrafo della selezione preliminare i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: "A03.02 Mietitura - sfalcio non intensivo", "D01.03 Parcheggi e aree di sosta", "E01.02 Urbanizzazione discontinua", "J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le azioni di variante considerate nello studio;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;

RISCONTRATO che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;

CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: "G01.03 Attività con veicoli motorizzati" e "G05.09 Presenza di cancelli, recinzioni" [in riferimento agli interventi edilizi/urbanistici previsti];

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza dei singoli perimetri degli ambiti di variante e corrisponde al perimetro stesso degli ambiti di variante;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi definita nello studio esaminato, non definisce possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi;

PRESO ATTO e VERIFICATO che la variante in argomento comprende ambiti che ricadono internamente al sito della rete Natura 2000 ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin";

CONSIDERATO che il territorio interessato è altresì disciplinato, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007, e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità della variante in argomento con tale disciplina;

RITENUTO che nell'attuazione della variante in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);

OSSERVATO e RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (approvata con D.G.R. n. 3919/2007), le modifiche puntuali della presente istanza si realizzano per una parte in

corrispondenza di superfici attribuite agli habitat di interesse comunitario 6520 "Praterie montane da fieno", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, ai sensi della nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio - Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 (costituente circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i), con lo studio per la valutazione di incidenza è stata riconosciuta una situazione non congruente con la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie per quanto attiene la ripartizione degli ambienti pratici all'interno dell'area interessata dalle modifiche in argomento;

ATTESO che la proposta di modifica della cartografia degli habitat (costituendo poi il presupposto di riferimento per la valutazione degli effetti sugli habitat) debba riflettere il principio di verifica della sussistenza degli elementi diagnostici degli habitat di interesse comunitario all'epoca della prima individuazione e tenuto conto degli eventuali cambiamenti intercorsi al contesto territoriale rappresentato e della loro natura;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, a seguito di un'analisi di maggior dettaglio (derivante anche da sopralluoghi comprensivi di una campagna di rilevamenti fitosociologici), la modifica cartografica concerne la riclassificazione, per la zona della località l'Agosta (sito 1), delle superfici attribuite all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" in 6520 "Praterie montane da fieno" per le parti prative e in nessun habitat per la viabilità e alcune zone del centro storico già urbanizzate;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, a seguito di un'analisi di maggior dettaglio (derivante anche da sopralluoghi comprensivi di una campagna di rilevamenti fitosociologici), la modifica cartografica concerne la riclassificazione, per la zona della località la Frena (sito 2), delle superfici attribuite all'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" in 6520 "Praterie montane da fieno" per le parti prative e in nessun habitat per la strada di accesso alla località;

PRESO ATTO che la predetta proposta tiene conto dei rilievi fitosociologici (siti 1 e 2) e degli esiti delle verifiche di campo riportati nello studio per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATI gli esiti dell'indagine floristico-vegetazionale da cui emerge che nel sito n. 1 si sviluppa una vegetazione sinantropica, ruderale e fortemente nitrofila dominata da *Urtica dioica*, inquadrabile nell'alleanza *Arction lappae* e nel sito n. 2 si sviluppa un triseteto impoverito inquadrabile come una facies termofila del *Centaureo transalpiniae-Trisetetum flavescens* con un grado di conservazione definito buono;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che, in riferimento alla succitata nota del Segretario Regionale, per la proposta di modifica cartografica in parola è stato predisposto l'aggiornamento del vigente geodatabase degli habitat e habitat di specie comprensivo dei rilievi fitosociologici e della relativa feature class di cui alla D.G.R. n. 1066/07;

DATO ATTO che le modifiche geometriche alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie devono riflettere la localizzazione di discontinuità ambientali che influenzano la presenza dei caratteri diagnostici degli habitat (in ragione di una differenziazione delle caratteristiche strutturali, biotiche e abiotiche, e funzionali rispetto alle superfici contermini);

VERIFICATO che, in riferimento al patrimonio aerofotogrammetrico regionale e sulla base delle evidenze dei rilievi realizzati, la proposta di modifica cartografica in parola fornisce sufficienti elementi di congruenza rispetto all'estensione di ciascuna delle aree omogenee per fitocenosi presenti all'epoca del rilievo (anche rispetto a possibili situazioni di mosaico tra habitat di interesse comunitario) e che pertanto le geometrie rappresentative di tali aree omogenee risultano rispondenti alla scala cartografica di maggior dettaglio dichiarata nella proposta di modifica in parola;

CONSIDERATO che, come evidenziato dal repertorio fotografico allegato, le condizioni stazionali risulterebbero ecologicamente e funzionalmente pertinenti con la modifica cartografica proposta;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per quanto sopra e in riferimento al principio di precauzione è inoltre ammissibile la riclassificazione delle superfici dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" del sito 1 in habitat 6520 "Praterie montane da fieno" per le parti prative e in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per la viabilità e alcune zone del centro storico già urbanizzate e la riclassificazione delle superfici dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" del sito 2 in habitat in 6520 "Praterie montane da fieno" per le parti prative e in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per la strada di accesso alla località;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presente all'interno dell'area di analisi, secondo l'aggiornamento cartografico proposto, e non vulnerabile (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione) gli habitat di interesse comunitario 6520 "Praterie montane da fieno", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";

CONSIDERATO che, per quanto sopra, devono essere attese delle incidenze rispetto ai predetti habitat di

- interesse comunitario;
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo l'avvenuta compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti e vulnerabili all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Hierophis viridiflavus*, *Podarcis muralis*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima del relativo grado di conservazione è articolata sulla base di un giudizio esperto sulle condizioni degli elementi che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro e non pienamente riconducibili alle specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie di suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale", "11320 - Strutture residenziali isolate", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "13420 - Aree in trasformazione", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31185 - Ostrio-quercono tipico", "31195 - Querceto-carpineto collinare" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'ambito territoriale comunale di cui alla variante in argomento dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Parnassius mnemosyne*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di quanto previsto dall'istanza;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- CONSIDERATO che l'assenza di possibili effetti significativi negativi sugli habitat tutelati della rete Natura 2000 sia garantita laddove, nell'attuazione di quanto previsto dalla variante nell'ambito in argomento, sia evitato qualsiasi intervento che comporti un coinvolgimento, diretto o indiretto, dei suddetti habitat;
- RITENUTO che non siano interessate ovvero sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di variante a queste contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e

abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il relativo degrado), e in particolare per: 6520 "Praterie montane da fieno", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";

CONSIDERATO che la variante in argomento comprende ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;

CONSIDERATO che la variante in argomento può comportare effetti negativi nei confronti delle predette specie di interesse comunitario qualora si determinino variazioni strutturali (nelle componenti biotiche e abiotiche) e funzionali agli ambienti frequentati da tali specie presenti all'interno dell'ambito di influenza;

CONSIDERATO e RITENUTO che complessivamente non sono possibili effetti significativi negativi nei confronti dei suddetti habitat e specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano coinvolti gli habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici);

CONSIDERATO quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche Operative rispetto alla rete Natura 2000, alla rete ecologica locale e agli interventi a tutela dei medesimi elementi;

CONSIDERATO e RITENUTO che, laddove non si provveda al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, siano attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute presenti, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000 e per un ambito almeno di estensione equivalente;

RITENUTO che i suddetti interventi di miglioramento ambientale siano opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi di miglioramento ambientale siano avviati preferibilmente nelle aree contermini al sito Natura 2000 e nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per le opere a verde si faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie alpina orientale acidofila dell'abete rosso (*Luzulo nemorosae-Piceo excelsae sigmetum*, *Cardamino pentaphylli-Abieto sigmetum*) a mosaico con la serie del faggio (*Luzulo nemorosae-Fago sylvaticae sigmetum*);

CONSIDERATO e RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e dia adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente

relazione tecnica istruttoria;
PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

PRENDERE ATTO

della dichiarazione del dott. Michele Carta, il quale dichiara che *"La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*

e

DARE ATTO

- i. che le parti della variante in argomento non oggetto della presente valutazione (la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori) siano sottoposte al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017);
 - B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che la variante in argomento non definisce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, quale presupposto previsto dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione dello strumento urbanistico;
- iv. che per l'inquadramento cartografico degli habitat di interesse comunitario da assumersi a riferimento per la presente valutazione di incidenza è ammissibile la riclassificazione:
 - a. per il sito 1 la riclassificazione dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" in habitat 6520 "Praterie montane da fieno" per le parti prative e in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per la viabilità e alcune zone del centro storico già urbanizzate;
 - b. per il sito 2 la riclassificazione dell'habitat 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*" in habitat in 6520 "Praterie montane da fieno" per le parti prative e in tipologie non riferibili ad habitat di interesse comunitario per la strada di accesso alla località;
- v. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: *6520 "Praterie montane da fieno", 9420 "Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra", Parnassius mnemosyne, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca*

e

RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per la variante n.2 al PRG - PI del comune di Colle Santa Lucia (BL)

e

PRESCRIVERE

1. di non sottrarre superfici riferibili ai predetti habitat di interesse comunitario, adottando modalità esecutive tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna condizione di degrado in conseguenza della modifica dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali che li contraddistinguono;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie (prevedendo il rafforzamento ovvero l'incremento delle condizioni ecotonali con particolare riferimento alle aree naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici);

3. di ricorrere nella realizzazione di opere a verde a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie alpina orientale acidofila dell'abete rosso (*Luzulo nemorosae-Piceo excelsae sigmetum*, *Cardamino pentaphylli-Abieto sigmetum*) a mosaico con la serie del faggio (*Luzulo nemorosae-Fago sylvaticae sigmetum*);
4. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto delle connessioni ecologico-funzionali anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno avviati preferibilmente nelle aree contermini al sito Natura 2000 e nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Colle Santa Lucia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RACCOMANDARE

- la trasmissione alla Struttura Regionale competente per la modifica della vigente cartografia degli habitat (quest'ultima da effettuarsi entro 90 giorni dall'autorizzazione della variante al piano).

Venezia, li 10/10/2024



E.Q. Coordinamento Istruttorie VINCA e VAS - dott. Mattia Vendrame
Istruttore - dott.ssa Cristina Toniolo



PROVINCIA DI
BELLUNO



SETTORE URBANISTICA E MOBILITÀ

Servizio Urbanistica

Tel. +39 0437 959 275

e-mail: urbanistica@provincia.belluno.it

PEC.: urbanistica.mobilita.provincia.belluno@pecveneto.it

Belluno, data del protocollo

Spett.li

Regione del Veneto

Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico
e Contenzioso

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c.

Comune di Colle Santa Lucia

Ufficio Tecnico Comunale

protocollo.comune.collesantalucia.bl@pecveneto.it

Oggetto: Rif. Pratica: VA 4446

Comune di Colle Santa Lucia (BL) - Istanza di Verifica di Assoggettabilità VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.152/2006 della "Variante n.2 al PRG - PI" Consultazione dei soggetti con competenza ambientale.

Parere di competenza.

Riscontrando la vostra nota prot. n. 317545 del 01/07/2024 pervenuta al protocollo provinciale n. 18229 in data 02/07/2024, si comunica quanto segue.

La Variante in oggetto riguarda due aree localizzate in località Posalz in Comune di Colle Santa Lucia e corrispondenti ai nuclei abitati di *L'Agosta* e *Frena* interni al sito della Rete Natura 2000 SIC "IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin".

In particolare la variante prevede:

- a. ripermetrazione del limite tra alcune ZTO A e ZTO E interessate da habitat del Sito Natura 2000;
- b. riallineamento di una ZTO "E4" alla cartografia degli habitat del Sito Natura 2000, con:
 - b.1. una più precisa delimitazione delle aree "non habitat"; conseguente a sopralluoghi e rilievi documentati da specifico "Studio";
 - b.2. le verifiche sulle effettive superfici degli habitat, per definire in modo più preciso le aree "edificate-edificabili";
- c. "variante puntuale" per una modifica alla cartografia e alla zonizzazione costituita da un limitato ampliamento della ZTO A nel centro storico di L'Agosta (280 mq) per la realizzazione di un accesso carrabile (necessario sia per il recupero fisico e funzionale di alcuni edifici esistenti, sia per il successivo utilizzo degli stessi a fini residenziali).

Per quanto riguarda l'abitato di L'Agosta la variante consiste in un'estensione della ZTO A di 280 mq (escludendo le aree interessate da habitat Natura 2000 e ridefinendo di conseguenza il perimetro del centro storico) con

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 0437 959 111

www.provincia.belluno.it

provincia.belluno@pecveneto.it

C.F. 93005430256





PROVINCIA DI
BELLUNO



SETTORE URBANISTICA E MOBILITÀ

Servizio Urbanistica

Tel. +39 0437 959 275

e-mail: urbanistica@provincia.belluno.it

PEC.: urbanistica.mobilita.provincia.belluno@pecveneto.it

contestuale verifica e conseguente “correzione” della cartografia degli habitat Natura 2000 e il ridimensionano le ZTO P “Parcheggi”.

Nel caso dell’abitato di Frena la variante propone un riallineamento della ZTO E4 “Aree di urbanizzazione consolidata diffusa” derivante da verifica e conseguente correzione della cartografia degli habitat Natura 2000 e l’eliminazione della prevista ZTO P “Parcheggi”.

La variante in definitiva riduce le ZTO A e ZTO E4 e le superfici potenzialmente trasformabili ed elimina le previsioni di potenziamento della dotazione di parcheggi decadute in favore della ZTO E2 delle aree interessate dall’habitat “praterie da fieno” che risulta più corretta e adeguata a garantire gli specifici obiettivi di conservazione.

CONCLUSIONI

- *Variante puntuale - Estensione della ZTO A nel centro storico di L’Agosta*

La modifica comporta un limitato consumo di suolo (280 mq.), la sistemazione stabile delle aree consente di scongiurare possibili fenomeni di degrado connessi ad una accessibilità “spontanea” e all’abbandono dell’area.

- *Riallineamento alla cartografia degli habitat - ZTO A Loc. L’Agosta e ZTO E4 Loc. Frena*

La modifica interferisce positivamente sulla matrice riducendo il rischio di interventi che possono comportare artificializzazione e consumo di suolo e assicura una piena coerenza della zonizzazione del Piano degli Interventi con le norme che tutelano la biodiversità e ha quindi un effetto positivo sulla matrice.

Tenuto conto dell’esiguo consumo di suolo previsto dall’ampliamento della ZTO A di L’Agosta, si rileva che la variante proposta non introduce fattori di pressione o rischi tali da alterare o da incidere negativamente sullo stato dell’ambiente e propone delle modifiche finalizzate a un più corretto rapporto delle aree urbanizzate con aree tutelate.

Alla luce di quanto valutato nel RAP, si può ragionevolmente ritenere che gli interventi previsti dalla variante in esame non producano effetti negativi sulle matrici ambientali e possano in alcuni casi apportare effetti positivi sul contesto ambientale dovuti a una più corretta definizione degli habitat.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE

Arch. Anna Za

[Documento informatico sottoscritto digitalmente da arch. Anna Za ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii]

Dirigente responsabile: arch. Anna Za - a.za@provincia.belluno.it

Responsabile Procedimento: arch. Anna Za - a.za@provincia.belluno.it

Referente istruttoria: arch. Simone Saviane - s.saviane@provincia.belluno.it

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 0437 959 111

www.provincia.belluno.it

provincia.belluno@pecveneto.it

C.F. 93005430256



Provincia
di
belluno
dolomiti

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

c/o Ospedale "San Martino" Viale Europa, 22 – 32100 Belluno

Rif. ns. prot. 42020/2024

Belluno 19/07/2024

Oggetto: Comune di Colle Santa Lucia (BL) - Istanza di Verifica di Assoggettabilità VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.152/2006 della "Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale – P.I."

Consultazione dei soggetti con competenza ambientale.

Rif. Pratica: VA 4446

Emissione parere

REGIONE DEL VENETO

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Valutazioni Ambientali

Supporto Giuridico e Contenzioso

U. O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

In relazione all'oggetto,

VISTA la nota datata 01/07/2024 prot. 0317545;

VISTO l'oggetto della variante, riguardante modifiche alla zonizzazione del P.R.G. – P.I. ed una puntuale precisazione della cartografia degli habitat del Sito Natura 2000;

ESAMINATA la documentazione scaricata dal sito della Regione Veneto;

questo Servizio Igiene e Sanità Pubblica non ravvisa aspetti di rilevanza igienico sanitaria e ritiene che le azioni introdotte, a prescindere dalle valutazioni urbanistiche di cui non si entra nel merito, non generano rischi per la salute umana e non rappresentano rischi per l'ambiente.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Dott. Giovanni Andrea Sava

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

S.I.S.P. – SERVIZIO IGIENE PUBBLICA

Direttore: dr. Sandro Cinquetti

Tel. 0437 516917

Segreteria e-mail: sisp@aulss1.veneto.it

Responsabile dell'istruttoria:

Tecnico della Prevenzione Andrea Marchioni

Tel. 0437/516924

Segreteria e-mail: sisp@aulss1.veneto.it

Prot. n.

Data

Rif. Nota

Allegati n.

Spettabile
REGIONE VENETO
AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Direzione Valutazioni Ambientali
U.O. VAS, VINCA e NUVV
Calle Priuli, 99 – Cannaregio
30121 VENEZIA

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c.

Spettabile
**CONSIGLIO DI BACINO
DOLOMITI BELLUNESI**
Via S. Andrea, 5
32100 BELLUNO

PEC: cdb.dolomiti.bl@pecveneto.it

Spettabile
COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
Via Villagrande, 57
32020 Colle Santa Lucia (BL)

PEC: protocollo.comune.collesantalucia.bl@pecveneto.it

Oggetto: **VARIANTE n° 2 AI P.R.G. – P.I. – COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL).**
Pratica: VA 4446 – Istanza di Verifica di Assoggettabilità VAS.
Parere di Competenza – Servizio Idrico Integrato.

Esaminata la documentazione relativa all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS richiamata in oggetto e valutati gli interventi puntuali che caratterizzano la Variante al P.R.G. – P.I., per quanto di competenza, si ritiene che gli aggiornamenti proposti non presentino effetti significativi sulla gestione delle infrastrutture in carico alla scrivente.

Si evidenzia, in ogni caso, la necessità di procedere con la progressiva separazione delle acque di origine meteorica (c.d. acque parassite), derivanti da pluviali ecc., da quelle reflue civili ed industriali, secondo quanto indicato dall'articolo 43 del "Regolamento d'Utenza del Servizio Idrico Integrato" dell'A.T.O. "Alto Veneto".

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni nel merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile S.I.I.
Dott. Ing. Alberto Cappellari
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)



Data: 22 DIC. 2023

Protocollo N° 679846

Allegati N°:

Oggetto: Comune di Colle Santa Lucia. Variante n.2 al P.R.G. – P.I. ai sensi dell'art.18 della L.R.11/2004.
Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/09.

Al Comune di Colle Santa Lucia
Via Villagrande n. 57
32020 Colle Santa Lucia (BL)
Pec: protocollo.comune.collesantalucia.bl@pecveneto.it

IL DIRETTORE DELLA U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

- VISTA la documentazione relativa alla variante in oggetto, trasmessa dal Comune di Colle Santa Lucia in data 18 ottobre 2023, ns. prot. 567234 del 19.10.2023;
- PRESO ATTO che la presente variante adegua la zonizzazione dei nuclei di L'Agosta e Frena, rendendola compatibile con la cartografia degli habitat Natura 2000, ed introduce due modifiche puntuali, relative ad altrettante aree delle due località, ricadenti al di fuori delle Aree a Pericolosità Idraulica individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA);
- VISTA l'asseverazione idraulica, con la quale l'arch. Roberto Raimondi dichiara, ai sensi della DGRV 2948/2009, che tale variante non comporta alterazioni del regime idraulico del territorio e che pertanto non risulta necessaria la redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- VISTA la DGRV 2948 del 2009;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto attiene la compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/2009 della variante urbanistica in oggetto, trasmessa dal Comune di Colle Santa Lucia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
ing. Sandro De Menech



P.O. Opere Idrauliche – Coordinamento progetti e lavori
Responsabile: ing. Nicola Gaspardo
Tel. 0437-946135 email: nicola.gaspardo@regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Belluno
Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno / tel. 0437 946102 fax 0437 946141
geniocivilebl@pec.regione.veneto.it